



Associazione Intercomunale "Dal Meduna al Tagliamento"
tra i comuni di **Spilimbergo** e **San Giorgio della Richinvelda**



POLIZIA LOCALE

Prot.

Ordinanza nr. 9 del 25/3/26

ALL'ALBO COMUNALE

All'Ufficio Tecnico Manutentivo
DI SAN GIORGIO DELLA RICH.DA

Il Comandante

ACCERTATO che durante le piogge degli ultimi anni si sono verificati eventi alluvionali, derivanti dallo straripamento degli scoli naturali dei campi e dei fossi, con riversamento delle acque sulle strade pubbliche, nonché sulle strade, nei cortili e nei giardini privati, con i conseguenti disagi per la circolazione e danni alle proprietà contermini;

TENUTO CONTO dell'avvicinarsi della stagione estiva ed i possibili problemi di carattere igienico sanitario derivanti dalle acque stagnanti nei fossi;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Rurale, ed in particolare gli articoli:

art. 25 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada.

E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione per i fossi e i canali esistenti. Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite almeno una volta l'anno ed eventualmente ripetute ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti limitata. Le opere di manutenzione annua obbligatoria sono lo sfalcio ed il consolidamento delle scarpate. Lo spurgo dei fossati sarà eseguito secondo necessità;

art. 26 – Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere in modo che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgomberi in modo che, anche nel caso di precipitazioni intense e prolungate, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue (art. 1067 Codice Civile);

all'art. 27 - Chiusura di fossi.

E' fatto divieto di chiusura da parte dei proprietari di ogni fossato esistente.

In caso di chiusura abusiva l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o del conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata e quanto disposto dal successivo art. 29.

Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire, ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso. A tutela del naturale regime delle acque per la eventuale eliminazione totale o parziale di fossi e/o canali è fatto obbligo di presentare relativa comunicazione al Sindaco, con almeno 30 giorni di preavviso. Nella comunicazione di cui al comma precedente devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

- Motivazione chiara dell'intervento;
- Adeguata documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Descrizione dello stato di progetto e interventi previsti;
- Dettaglio con idonea documentazione topografica ed evidenziazione degli estremi catastali relativamente:
 - a. all'area ed ai fossi e/o canali, da eliminare o da creare ex-novo;
 - b. epoche di intervento.

CONSIDERATO che per i fossi lungo le strade e le loro pertinenze trovano applicazione gli articoli 15 e 211 del Codice della strada;

VISTA la Legge n. 241/1990 e la L. n. 689/81;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

RITENUTO di dover tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica nonché prevenire problemi di carattere igienico sanitario;

ORDINA

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque, nonché al taglio della vegetazione arborea e arbustiva e delle piante, con radici scalzate e/o poste sulle sponde e inclinate e/o instabili verso l'alveo; i materiali di risulta derivanti dallo sfalcio dovranno essere rimossi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e smaltiti secondo disposizioni di legge;
2. E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti, attenendosi alle disposizioni di cui all'art. 27 del richiamato regolamento di Polizia Rurale;
3. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.
4. Ai proprietari di strade private di impedire che il materiale proveniente dalle loro strade, come ghiaia, sabbia o terra, possa invadere il sedime delle strade comunali o vicinali.

Che gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente almeno due volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, e comunque ogni qualvolta ve ne sia la necessità, in particolare in prossimità di eventi meteorologici importanti, provvedendo ad un controllo costante del reticolo superficiale e dei tratti tombati, all'interno della proprietà o a confine, ed intervenendo, se necessario, alla sua pulizia al fine di garantire il corretto deflusso delle acque.

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal Titolo n. 17 del vigente Regolamento di Polizia Rurale, da € 150,00 ad € 1.500,00, con le modalità previste dalla L. n. 689/81.

Per i fossi lungo le strade e le loro pertinenze, inoltre, troverà applicazione la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi secondo le disposizioni di cui all'art. 211 del Codice della strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Comandante della Polizia Locale

Dott. Filippo Pitton

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai
sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)